



Servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A4 Torino Milano

Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali

GARA A4 01_24_SERV

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

ARTICOLO 1. - OGGETTO	4
ARTICOLO 2. - AMMONTARE DELL'APPALTO, CPV DEL SERVIZIO E SUDDIVISIONE DEL SERVIZIO.....	4
ARTICOLO 3. - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN RELAZIONE AI LAVORATORI ADIBITI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	4
3.1 OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	4
3.2 RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI E LORO TUTELA	4
3.3 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI E SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI.....	5
3.4 CLAUSOLA SOCIALE.....	5
ARTICOLO 4. - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.....	5
4.1. - CAUZIONE DEFINITIVA.....	5
4.2. - POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.O.	6
4.3. - ASSICURAZIONE PER DANNI ALLA COMMITTENTE ED A TERZI.	6
4.4. - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE.....	6
ARTICOLO 5. - VALUTAZIONE DEL COMPENSO.....	6
ARTICOLO 6. - DOCUMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL SERVIZIO.....	6
6.1. - GENERALITÀ.....	6
6.2. - SOCCORSO PER INFORTUNI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	8
6.3. - SOCCORSO ANTINCENDIO.....	8
6.4. - PIANO DELLE EMERGENZE	8
CAPO II 9	
PRODOTTI E PROGRAMMI	9
ARTICOLO 7. - PRODOTTI PER L'IGIENE – MACCHINARI.....	9
ARTICOLO 8. - DEPOSITO DEI MATERIALI	10
ARTICOLO 9. - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI – ATTIVITÀ NON PROGRAMMABILI A RICHIESTA	11
9.1. - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI.....	11
9.2. - ATTIVITÀ NON PROGRAMMABILI A RICHIESTA	11
ARTICOLO 10. - PRESTAZIONI SETTIMANALI GIORNALIERE – ORARIO DI LAVORO.....	11
ARTICOLO 11. - AVVIO DEL SERVIZIO	12
ARTICOLO 12. - DURATA CONTRATTUALE – PROROGA TECNICA - PROROGA	12
12.1 - DURATA.....	12
12.2 - PROROGA TECNICA.....	12
12.3 PROROGA.....	12
ARTICOLO 13. - PENALI	12
ARTICOLO 14. - ORDINI DELLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

ARTICOLO 15. - PERSONALE DELL'APPALTATORE – DISCIPLINA DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	14
ARTICOLO 16. – SCIOPERI.....	15
ARTICOLO 17. - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	15
17.1 - NORME GENERALI	15
17.2. ATTIVITÀ CONTEMPORANEE CON ALTRI SOGGETTI	15
17.3. INCOLUMITÀ DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AL SERVIZIO E DI TERZI	15
17.4. INFORMAZIONI.....	16
17.5. SICUREZZA	16
17.6. SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE.....	16
17.7. TRASPORTO DIPENDENTI	16
17.8. FORNITURE.....	16
17.9. RACCOLTA RIFIUTI.....	16
17.10 ASSUNZIONE DEL PERSONALE.....	17
17.11 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE	17
ARTICOLO 18. - SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI	17
ARTICOLO 19. - PREZZI – REVISIONE PREZZI.....	19
19.1. PREZZI A FORFAIT.....	19
19.2. REVISIONE PREZZI	20
ARTICOLO 20. - PIANI DI SICUREZZA	20
ARTICOLO 21. - PAGAMENTI IN ACCONTO	21
ARTICOLO 22. - CESSIONE DEL CREDITO	23
ARTICOLO 23. – VERIFICA DI CONFORMITÀ	23
ARTICOLO 24. - PAGAMENTO RATA DI SALDO	23
ARTICOLO 25. - DANNI	23
25.1. DANNI DI FORZA MAGGIORE – COMPENSI ALL'APPALTATORE	24
25.2 DANNI A TERZI.....	24
ARTICOLO 26. - RISERVE.....	24
26.1. CONTESTAZIONI TRA LA COMMITTENTE E L'APPALTATORE.....	24
26.2 RISERVE DELL'APPALTATORE.....	24
ARTICOLO 27. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO DELL'APPALTATORE	25
ARTICOLO 28. - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE	26

S.A.T.A.P. S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI

SERVIZI PULIZIE

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto stipulato dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A., di seguito denominata "Committente", con l'affidatario delle prestazioni, di seguito denominato "Appaltatore".

L'Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emanande delle competenti Autorità in materia di servizi pubblici, di materiali e forniture e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

I funzionari del M.I.T. – D.G.V.C.A. incaricati della vigilanza dei servizi appaltati avranno la facoltà di visitare ed assistere ai servizi, a norma della vigente Convenzione di Concessione regolante i rapporti fra M.I.T. – D.G.V.C.A. e la Committente.

Resta inteso che, qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia dell'appalto, codesta Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

La Committente e l'Appaltatore riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, del presente Capitolato non comporterà la nullità totale del Capitolato.

Ai fini del presente Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali per "Codice" si intende il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti previsti in capo al Responsabile del Progetto dall'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato nominato l'Ing. Marco Comi.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

CAPO I - SPECIFICHE TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1. - Oggetto

Il contratto ha per oggetto le prestazioni relative all'esecuzione dei servizi di pulizia delle stazioni di esazione e delle pertinenze del tronco autostradale A4 Torino Milano (di seguito per brevità anche servizio) come meglio descritti negli elaborati contrattuali ed in particolare nel Capitolato Prestazionale.

Il servizio oggetto del presente appalto rispetta quanto previsto nell'art. 57, comma 2 del Codice, rispondendo ai criteri di corretta gestione ambientale in applicazione dei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 2. - Ammontare dell'appalto, CPV del Servizio e suddivisione del Servizio

L'importo complessivo lordo delle attività costituenti il Servizio ammonta per 24 (ventiquattro) mesi di servizio a € 1.551.447,71 (unmilione cinquecentocinquantaquattromilaquattrocento= quarantasette e centesimi settantuno), al netto dell'IVA, di cui € 7.414,80 (Euro settemilaquattrocentoquattordici e centesimi ottanta) per oneri interferenziali, non soggetti a ribasso d'asta, suddiviso come di seguito specificato.

seguito specificato.

Prestazione principale	CPV	Periodo di esecuzione	Valore stimato a base di gara al netto oneri di DUVRI €	Oneri DUVRI (non soggetti a ribasso) €
Servizi di pulizia	90910000-9	24 mesi	1.544.032,91	7.414,80
Importo totale a base di gara comprensivo di oneri di sicurezza				1.551.447,71

Articolo 3. - Obblighi dell'Appaltatore in relazione ai lavoratori adibiti all'esecuzione dell'appalto

3.1 Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

L'Appaltatore deve, prima del concreto inizio del servizio, effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Contestualmente alla richiesta di autorizzazione a subappalti l'Appaltatore deve effettuare la denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subaffidatarie.

L'eventuale irregolarità dei relativi D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, comporta, da parte della Committente, la trattenuta dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi. L'ottenimento del DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive è causa di risoluzione del contratto.

3.2 Retribuzione dei dipendenti e loro tutela

L'Appaltatore deve applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione del servizio che formano oggetto dell'appalto, tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni, stipulate dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subaffidamento.

A tutela dei lavoratori, in caso di cessione di credito regolarmente riconosciuto dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice, la Committente si riserva la facoltà di disporre il pagamento, a valere sulle ritenute pari allo 0,5% dell'importo netto del servizio, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti.

3.3 Osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni e sulle assicurazioni sociali

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro sia all'aperto che in sotterraneo, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni obbligatorie derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari o le indennità ai richiamati alle armi, addestramento professionale e quant'altro previsto in materia.

L'Appaltatore deve applicare o far applicare, ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n.° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e della zona in cui si eseguono le attività.

L'Appaltatore è responsabile, rispetto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subaffidatari nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

3.4 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Appaltatore subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro e a rispettare le norme di maggiore tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione.

Articolo 4. - Cauzione definitiva e coperture assicurative

4.1. - Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nella misura e nei termini previsti dall'art. 117, commi 1, 2 e 3 del Codice.

Resta inteso che in caso di differimento per qualunque ragione del termine di ultimazione dei servizi o di modifica del valore di quanto appaltato, l'Appaltatore è tenuto a produrre tempestivamente alla Committente l'adeguamento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

4.2. - Polizza di assicurazione R.C.O.

L'Appaltatore è obbligato, inoltre, a stipulare una polizza assicurativa di tipo "R.C.O." (Responsabilità civile operai), con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (diconsi Euro cinquemilioni/00) per sinistro catastrofale con il sotto limite non inferiore a € 1.500.000,00 (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) per persona.

La copertura dovrà comprendere anche il danno biologico.

4.3. - Assicurazione per danni alla Committente ed a terzi.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere a consegnare alla Società la seguente copertura assicurativa in corso di validità:

- assicurazione per i danni subiti dalla Committente a causa dei danneggiamenti o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti;
- assicurazione R.C.T. (Responsabilità civile Terzi) dell'attività generale dell'Appaltatore. Il massimale unico per tale copertura non deve essere inferiore al 5% dell'importo contrattuale con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000.

4.4. - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione

Qualora previsto in contratto, l'Appaltatore deve costituire, prima dell'erogazione dell'anticipazione, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipazione, nelle modalità e nei termini previsti dall'art. 125 comma 1 del Codice.

Articolo 5. - Valutazione del compenso

Le prestazioni oggetto del Servizio sono tutte contabilizzate a forfait, sulla base di canoni mensili, liquidati in via posticipata al netto del ribasso contrattuale.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i prezzi di appalto.

L'Appaltatore, pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara di aver tenuto conto, di tutti gli oneri diretti ed indiretti espressamente previsti e posti a suo carico dal contratto, dal presente Capitolato, dagli altri elaborati contrattuali, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato fanno riferimento, che può incontrare nella esecuzione del servizio e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.

L'Appaltatore deve, inoltre, considerare compresi e compensati con il prezzo d'appalto tutti gli oneri derivanti dagli impedimenti connaturati con la complessa ed articolata natura del servizio, che incidono sulla normale pianificazione del servizio, nonché sulla regolarità del suo sviluppo esecutivo e che comporta, per un loro adeguato superamento, cautele, provvedimenti e cure del tutto particolari.

Articolo 6. - Documenti preliminari all'inizio del Servizio

6.1. - Generalità

L'Appaltatore deve trasmettere alla Committente prima dell'inizio del servizio, senza che ciò comporti per quest'ultima alcuna esenzione delle responsabilità previste in capo alla stessa a termini di legge:

1 la dichiarazione attestante:

- 1.1 l'elenco del personale impiegato nell'esecuzione del servizio (anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente), da cui emerga, per ciascun addetto, il nome e cognome, il luogo e data di nascita, il codice fiscale, il livello/categoria di inquadramento nel Contratto collettivo nazionale del lavoro applicato, comprensivi dell'orario di lavoro e mansionari, il numero di posizione INPS e il numero di matricola e, per il personale stabilmente impiegato nell'esecuzione, la sede di assegnazione e le mansioni assegnate e il numero delle ore lavorative annue

- previste. Ogni eventuale variazione dovrà essere preventivamente e motivatamente comunicata e successivamente trasmessa a corredo delle fatture mensili.
- 1.2 il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e copia delle dichiarazioni di avvio del servizio nei luoghi di esecuzione agli Enti competenti (I.N.A.I.L., I.N.P.S.);
 - 1.3 l'avvenuta messa a disposizione dei propri Rappresentanti per la Sicurezza del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) redatto dalla Committente e di aver provveduto a dare ai suddetti Rappresentanti i tutti chiarimenti necessari e eventuali osservazioni vanno elencate in calce alla dichiarazione;
 - 1.4 l'avvenuta effettuazione dei controlli medici obbligatori e della idoneità sanitaria dei lavoratori che eseguono il servizio;
 - 1.5 l'impegno al continuo e tempestivo aggiornamento dell'elenco nominativo dei dipendenti che eseguono il servizio;
 - 1.6 l'avvenuto adempimento di tutte le disposizioni della D.Lgs. n. 81/2008 ed espressamente dell'avvenuta formazione e informazione del personale in materia di igiene e sicurezza del lavoro, comprese le figure di cui al punto 1.4;
 - 1.7 l'avvenuta consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) previsti dal Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I) al Documento Valutazione Rischi (D.V.R.);
 - 1.8 le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte per l'esecuzione del servizio;
 - 1.9 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- 2 la documentazione contenente
- 2.1 i nominativi del Direttore Tecnico, del Responsabile di commessa cui fare riferimento in tutte le fasi di esecuzione, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico competente, del Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, e del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori; l'elenco dei propri dipendenti di cui è previsto l'impiego nelle attività, con indicazione delle relative qualifiche, e l'attestazione di regolare assunzione di ognuno degli stessi;
 - 2.2 l'elenco delle macchine (inclusi i mezzi di trasporto per il personale e promiscuo), con certificazione CE, la documentazione attestante la loro conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, autocertificazione della loro rispondenza alle vigenti normative, della idoneità all'impiego previsto, dell'avvenuta regolare manutenzione, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza;
3. per ciascuna macchina il libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale documentazione di registrazione di verifiche e controlli obbligatori e routinari un Piano della Qualità in relazione a quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 9001:2008, redatto secondo gli schemi previsti dal proprio sistema di gestione aziendale, nonché in conformità ai principi di cui alla norma UNI ISO 10005 che evidenzia le fasi di monitoraggio e controllo di tutte le forniture e lavorazioni previste dal Contratto. Il Piano di cui sopra è approvato in linea tecnica dalla Direzione Esecuzione del Contratto, nel caso in cui non lo ritenga adeguato, ha titolo per chiedere e ottenere dall'Appaltatore tutte le modifiche e integrazioni necessarie, entro un termine non inferiore a sette giorni.
4. I piani di sicurezza di cui al successivo art. 20;
 5. le polizze di garanzia di cui all'art. 4.
 6. le copie dei modelli di assunzione UNILAV trasmessi all'INPS.

Per ogni ditta che deve eseguire attività nei luoghi di esecuzione del servizio ed indipendentemente dalla tipologia di attività (servizi e forniture) e di contratto intercorrente tra la stessa e l'Appaltatore (subaffidamenti, noli, forniture in opera), prima dell'accesso ai luoghi di esecuzione e del conseguente inizio delle attività anche propedeutiche o preparatorie, deve essere trasmessa alla Committente, per il tramite dell'Appaltatore, la richiesta di subappalto o la comunicazione a termini di legge corredata da quanto previsto dal

successivo art. 19 "Subappalti e contratti simili" del presente Capitolato Speciale D'Appalto – Norme Generali.

L'accesso ai luoghi di esecuzione del personale è consentito soltanto previo rilascio da parte della Committente delle autorizzazioni al subappalto o delle altre comunicazioni di nulla osta in merito all'esecuzione delle attività da parte della ditta in questione, nonché previa trasmissione del Documento Valutazione Rischi - e della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e verifica dell'avvenuta produzione di tutta la documentazione indicata dal successivo art. 18 "Subappalti e contratti simili" del presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

6.2. - Soccorso per infortuni nell'esecuzione del servizio

L'Appaltatore deve comunicare il nominativo del soggetto/dei soggetti sempre presente sul luogo di esecuzione del servizio, addestrato a prestare i primi soccorsi.

6.3. - Soccorso antincendio

L'Appaltatore deve fornire evidenza scritta dell'avvenuta formazione del personale in materia di prevenzione degli incendi, emergenze ed evacuazioni;

6.4. - Piano delle emergenze

L'Appaltatore deve presentare il Piano delle emergenze che preveda:

- procedura per l'attivazione dei soccorsi esterni;
- estintori;
- i rischi che il loro impiego comporta;
- localizzazione della cassetta di pronto soccorso;
- individuazione e formazione della squadra di emergenza.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

CAPO II
PRODOTTI E PROGRAMMI

Articolo 7. - Prodotti per l'igiene – Macchinari

Il presente capitolato fa propri i criteri minimi ambientali ai fini della realizzazione di un appalto sostenibile.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e alle clausole contrattuali definite nel DM 29.1.2021 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI EDIFICI ED ATRI AMBIENTI AD USO CIVILE SANITARIO E PER PRODOTTI DETERGENTI"

Pertanto, i prodotti devono avere le seguenti caratteristiche:

• **Prodotti per l'igiene:**

detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

• **Prodotti disinfettanti:**

i prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici o come prodotti biocidi e devono essere conformi ai "criteri ambientali minimi" individuati dal DM 29.1.2021 lett. B, punto C, n. 3

• **Altri prodotti utilizzati per pulizie periodiche**

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i

disincrostanti per la cucina e la lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detersivi per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8, del D.M. 29.1.2021 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024;

L'Appaltatore deve trasmettere copia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, prima di iniziare l'esecuzione del contratto le predette attestazioni in copia conforme.

Le lavasciuga, le idropultrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio.

Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.

In sede di esecuzione del contratto l'Appaltatore rende disponibile sui luoghi di esecuzione il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di luogo di esecuzione, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.

L'Appaltatore effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto auto-rizzato alle manutenzioni.

Gli stessi devono essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche necessarie in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.

Articolo 8. - Deposito dei materiali

Il Committente concede all'Appaltatore l'uso di adeguati locali da utilizzare come deposito per i materiali e prodotti necessari per il servizio di pulizia.

I locali vengono concessi in uso gratuito, l'Appaltatore è comunque responsabile della manutenzione dei medesimi e di qualsiasi danno che dovesse essere arrecato. Le chiavi dei locali sono a disposizione dell'Appaltatore che esonera il Committente da qualsiasi responsabilità per furto o danneggiamento delle attrezzature ivi contenute.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

I locali devono essere riconsegnati alla fine del contratto integri, in perfetto stato di conservazione e di pulizia, con spese a carico dell'Appaltatore.

Articolo 9. - Programma degli interventi – attività non programmabili a richiesta

9.1. - Programma degli interventi

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare al direttore dell'Esecuzione del Contratto il programma degli interventi delle attività indicate in dettaglio nel Capitolato prestazionale e nei suoi allegati e del proprio piano di lavoro offerto in sede di gara.

Il programma degli interventi deve indicare il calendario degli stessi ed è vincolante per l'Appaltatore. Qualsiasi modifica o integrazione allo stesso deve essere comunicata ed approvata preventivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in forma scritta.

La Committente può apportare variazioni ai succitati programmi dandone comunicazione con congruo anticipo, senza che per questo l'Appaltatore possa accampare alcuna pretesa o lamentela in merito.

9.2. - Attività non programmabili a richiesta

Sono da considerare attività non programmabili "a richiesta" tutte le attività di pulizia non contemplate nel presente appalto. Tali attività sono da svolgere a seguito di specifica richiesta da parte della Committente, vengono svolte secondo tempi e modalità indicati da quest'ultima, e remunerate attraverso un corrispettivo a forfait valutato di volta in volta.

Articolo 10. - Prestazioni settimanali giornaliere – orario di lavoro

Le prestazioni per gli interventi devono essere eseguite tutti i giorni feriali compreso il sabato.

Si precisa che la pulizia dei locali ove presente personale sette giorni su sette (come ad esempio centrali operative, cabine di esazione presidiate, locali assegnati al servizio Traffico e Sicurezza) e i relativi servizi igienici e locali ristori, deve essere effettuata anche nei giorni di domenica e festività infrasettimanali.

Gli orari di intervento sia ordinari che non programmati sono concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, avendo riguardo per le esigenze delle specifiche realtà.

I dipendenti dell'Appaltatore hanno cura di compilare un rapportino giornaliero relativo agli interventi eseguiti, che deve essere consegnato ai Responsabili designati dal Committente.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

CAPO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 11. - Avvio del Servizio

Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto, o nel minor tempo offerto in sede di gara, l'Appaltatore deve aver completato tutti gli adempimenti tecnico organizzativi e di presa in carico del personale necessari per dare avvio al servizio in un'attica volta a garantire la continuità di svolgimento del servizio e deve darne comunicazione scritta alla Committente trasmettendo la documentazione di cui all'art. 6.

L'avvio del Servizio deve essere effettuato al massimo entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, o nel minor tempo offerto in sede di gara, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto, a seguito di verifica della documentazione trasmessa.

Dell'Avvio al Servizio viene redatto apposito verbale; dalla data del verbale di avvio decorre il termine contrattuale.

Qualora l'Appaltatore non dia avvio al servizio nei termini richiesti, gli viene assegnato un termine perentorio non superiore a 5 giorni; trascorso inutilmente detto nuovo termine la Committente ha diritto a risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la cauzione.

L'Appaltatore ha l'obbligo di controllare a sua cura e spese tutti gli elaborati tecnici consegnati dalla Committente.

Qualora l'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto negli elaborati contrattuali deve formulare le proprie riserve sul verbale di avvio del Servizio, diversamente decade dal poter sollevare eccezioni di sorta sullo stato dei luoghi oggetto del servizio.

Articolo 12. - Durata Contrattuale – Proroga tecnica - Proroga

12.1 - Durata

La durata del servizio è stabilita nel contratto d'appalto.

12.2 - Proroga tecnica

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice è facoltà della Committente prorogare il Servizio alla scadenza del Contratto, nella misura massima di 12 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. L'opzione di cui sopra viene formalizzata con la sottoscrizione di uno o più atti aggiuntivi al Contratto. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, l'importo presunto massimo della proroga è indicato nel contratto d'appalto.

12.3 Proroga

La Committente, si riserva la facoltà di prorogare l'appalto per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso la Committente ne dà avviso all'Appaltatore nei termini previsti nel contratto d'appalto. Le condizioni, anche economiche, dell'eventuale proroga sono indicate nel contratto d'appalto.

Articolo 13. - Penali

Nel caso in cui si evidenzino carenze nella qualità del servizio prestato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle sottoindicate, la Committente, dopo averne verbalizzato gli effetti, provvede ad inoltrare apposito richiamo scritto all'Appaltatore.

- a) inadempimenti rispetto al programma e alle modalità di esecuzione del servizio "ordinario" e delle prestazioni "a richiesta" nel loro complesso;

- b) mancato rispetto dell'orario di lavoro;
- c) mancata compilazione del rapportino di intervento;
- d) carenze nella qualità del servizio prestato;
- e) mancato rispetto della frequenza prevista per le attività di pulizia;
- f) mancata fornitura dei prodotti necessari per effettuare il servizio o non conformità dei prodotti utilizzati rispetto a quanto previsto dall'art. 7;
- g) mancato conferimento dei rifiuti nei luoghi prestabiliti;
- h) mancata sostituzione degli addetti assenti;
- i) mancata comunicazione di eventuali scioperi del personale.

Qualora l'esecutore del servizio risultasse inadempiente, per i motivi sopra indicati, la Committente, avrà titolo per procedere all'applicazione di una penale pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00), per ogni violazione riscontrata.

Nell'ipotesi in cui violazioni della stessa natura venissero reiterate più di tre volte ovvero la somma delle penali dovesse superare il 10% dell'importo complessivo del presente contratto, è in facoltà della Committente provvedere alla risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La penale è applicata dal Responsabile Unico del Progetto su segnalazione del Direttore Esecuzione del Contratto laddove ricorrano i presupposti, previa contestazione all'Appaltatore che può presentare osservazioni nei 10 giorni successivi

Gli importi dovuti dall'Appaltatore alla Committente a titolo di penali sono addebitati in corso d'opera e trattenute direttamente sull'ammontare delle fatture da pagarsi all'Appaltatore.

In caso di risoluzione nei termini anzidetti si procedere a norma dell'articolo 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Committente si riserva in ogni caso la facoltà di procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore.

Articolo 14. - Ordini della Direzione dell'Esecuzione del Contratto

Le attività e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal Capitolato prestazionale o dagli altri documenti contrattuali, nonché gli interventi di dettaglio devono essere eseguiti secondo le disposizioni impartite tramite ordini di servizio di volta in volta, dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Qualora risulti che le attività non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto provvede ad emettere ordini di servizio, valevoli anche per le contestazioni delle inadempienze, contenenti le disposizioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività cui l'Appaltatore si deve attenere, salvo e riservato il riconoscimento degli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore non può rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini di servizio della Direzione Esecuzione del Contratto, sia che riguardino le modalità di esecuzione del servizio stesso, sia che riguardino la sostituzione di prodotti o attrezzature, salva la facoltà di avanzare le proprie eccezioni e riserve.

L'Appaltatore ha la facoltà di iscrivere le proprie riserve o eccezioni discendenti da un ordine di servizio direttamente sull'ordine di servizio stesso e ciò a pena di decadenza.

Nessun mutamento nell'esecuzione del servizio può essere introdotto dall'Appaltatore se non è ordinato per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvato dalla Committente.

Articolo 15. - Personale dell'Appaltatore – disciplina dei luoghi di esecuzione del servizio – rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine sui luoghi di esecuzione del servizio e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore è tenuto a nominare un proprio rappresentante (responsabile tecnico) presso i siti di esecuzione del servizio, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Committente ed al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali o scritti.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante

L'Appaltatore, tramite il proprio rappresentante, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica dei luoghi di esecuzione del servizio.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico o suo delegato dell'Appaltatore e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

Il personale addetto ai servizi di pulizia deve:

- 1) possedere capacità fisiche e professionali adeguate per poter svolgere in modo soddisfacente il servizio di pulizia;
- 2) essere di pieno gradimento della Committente, la quale ha la facoltà di chiedere ed ottenere, in qualsiasi momento, l'allontanamento dei lavoratori che non dovesse ritenere idonei;
- 3) l'Appaltatore deve avere cura che il personale adibito al servizio:
 - operi, all'occorrenza, con le mani protette da appositi guanti;
 - indossi una divisa distinguibile sulla quale sia applicata la targhetta di cui all'art. 17.5;
 - tenga sempre un contegno corretto;
 - consegni immediatamente le cose, qualsiasi sia il valore e lo stato, rinvenute sui luoghi di esecuzione del servizio;
 - segnali subito al Direttore dell'Esecuzione del Contratto le anomalie che dovesse riscontrare durante l'esecuzione del servizio;
 - non chieda compensi o regalie;
 - si astenga da acquisire o da rivelare notizie relative ad atti o informazioni in possesso della Committente.

Nello svolgimento del servizio il personale addetto alle pulizie deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività proprie della Committente.

L'Appaltatore avrà cura di comunicare al personale addetto al servizio di pulizia l'assoluto divieto di fornire, consigli, impressioni e notizie al/sul personale della Committente e sulle attività da quest'ultimo svolte.

A tal fine il personale adibito al servizio di pulizia resta comunque vincolato al segreto professionale su quanto appreso durante lo svolgimento delle proprie attività.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Nella formazione del personale addetto al servizio, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore assicura che siano trattati anche i temi espressamente indicati nel DM 29.1.2021, lett. C, punto c) n. 1, con le modalità ivi espressamente indicate. Qualora il servizio venga reso da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio Ecolabel (UE), la conformità è

presunta. Negli altri casi l'appaltatore, entro 60 giorni dall'inizio del servizio dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale con l'indicazione delle ore di formazione (minimo 169, dei docenti, delle modalità di valutazione degli apprendimenti, nominativi dei partecipanti. Il presente capitolato fa propri i criteri minimi ambientali ai fini della realizzazione di un appalto sostenibile.

Articolo 16. – Scioperi

Qualora in corso di esecuzione del contratto, si verificano scioperi ai quali aderisca il personale dell'Appaltatore, il Committente provvede a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto direttamente sul primo attestato di pagamento utile. L'importo da detrarre è dato dal prodotto dell'importo contrattuale giornaliero ed il numero delle giornate interessate dallo sciopero.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Committente lo sciopero e a adottare i provvedimenti necessari per limitarne gli effetti sull'esecuzione del servizio.

Articolo 17. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore – responsabilità dell'Appaltatore

17.1 - Norme generali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi specificati nei paragrafi seguenti.

Tali prescrizioni devono intendersi integrate con quanto eventualmente previsto a carico dell'Appaltatore negli altri elaborati contrattuali, nel D.U.V.R.I. e con le eventuali ulteriori indicazioni prescritte dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nessun compenso aggiuntivo è corrisposto all'Appaltatore in relazione ai suddetti oneri che devono intendersi compresi e integralmente compensati nel corrispettivo globale dell'appalto.

L'Appaltatore avendo preso conoscenza degli allegati contrattuali e visione dei luoghi, con la sottoscrizione del contratto d'appalto conferma di accettare tutte le condizioni di esecuzione e di aver attentamente valutate e di averne tenuto conto nella formulazione della propria offerta; pertanto, dichiara di riconoscere il servizio perfettamente eseguibile e di assumerne la piena e totale responsabilità.

17.2. Attività contemporanee con altri soggetti

L'Appaltatore accetta a suo carico tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altri soggetti o derivanti da attività che vengano eseguiti in prossimità della propria area di intervento

17.3. Incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e di terzi

L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme vigenti, i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi comunque presenti nei luoghi di esecuzione del servizio, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadono pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente sia il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza delle attività.

L'Appaltatore deve rispondere dell'operato dei propri dipendenti, dei subaffidatari e dei subcontraenti a qualunque titolo anche nei confronti di terzi così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

17.4. Informazioni

L'Appaltatore deve fornire alla Committente, in qualunque momento dietro richiesta del Direttore esecuzione del Contratto, tutte le informazioni, relative all'appalto, utili per il monitoraggio dell'andamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla Committente tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare.

17.5. Sicurezza

L'Appaltatore e il suo personale sono tenuti all'osservanza del Codice della Strada e delle norme comportamentali per l'attraversamento delle piste, allegato. Il personale deve indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), la data di assunzione ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve contenere anche l'indicazione della Committente.

17.6. Spese di pedaggio autostradale

È a carico dell'Appaltatore il pagamento delle spese di pedaggio autostradale i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle attività previste in contratto.

17.7. Trasporto dipendenti

È a carico dell'Appaltatore il trasporto, con adeguati automezzi, sui vari luoghi di lavoro dei dipendenti, dei materiali e delle attrezzature occorrenti;

17.8. Forniture

L'Appaltatore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessarie per eseguire perfettamente il servizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli indicati nella tabella allegato A), che devono essere conformi a quanto prescritto all'art. 7.

17.9. Raccolta rifiuti

Il personale adibito al servizio deve provvedere alla raccolta indifferenziata dei rifiuti mediante idonei sacchi di plastica forniti dall'Appaltatore e al deposito nei punti prestabiliti indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizi.

Il personale dell'Appaltatore deve provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, (carta, plastica, lattine), prelevando presso i cestini dedicati, forniti dall'Appaltatore, i rifiuti e

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

conferendoli nei punti prestabiliti indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio. La fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata è a carico dell'Appaltatore.

17.10 Assunzione del personale

L'Appaltatore è obbligato ad assumere il personale alle dipendenze della Ditta appaltatrice uscente, limitatamente alle unità addette al servizio oggetto del presente capitolato secondo le modalità e i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ai fini della piena continuità dei rapporti di lavoro in essere.

Il mancato rispetto dell'obbligo di assunzione è causa di immediata risoluzione del contratto d'appalto a norma dell'art. 26.

17.11 Sostituzioni del personale

L'Appaltatore deve garantire la presenza costante del personale previsto, o offerto in sede di gara, sia in termini numerici e di ore di lavoro giornalieri sui singoli siti di intervento.

A tal fine deve mettere a disposizione per la sostituzione degli addetti assenti una forza lavoro aggiuntiva non inferiore al 15% dell'organico normalmente in servizio.

Articolo 18. - Subappalti e contratti simili

È assolutamente vietato, sotto pena, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto od il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte della Committente, una specifica autorizzazione scritta.

I subappalti ed i cottimi sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 119 del Codice, e con l'osservanza di quanto previsto dalla normativa per la lotta contro la criminalità di stampo mafioso.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate.

La richiesta di autorizzazione al subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o del contratto simile nei limiti e secondo le disposizioni previsti dall'art. 119 comma 2 del Codice, deve contenere l'indicazione delle prestazioni oggetto di subappalto, cottimo, nolo a caldo o contratto simile, dell'importo, degli oneri della sicurezza e della percentuale di incidenza della manodopera. La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione del subcontraente:

- a. contratto di subappalto con condizione che l'efficacia dello stesso è subordinata all'autorizzazione della Committente. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, una clausola con la quale i subappaltatori si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
- b. documentazione antimafia;
- c. dichiarazione dati per richiedere il DURC
- d. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
- e. dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consorzi per azioni o a responsabilità limitata);
- f. dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00) circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- g. dichiarazione del subappaltatore, resa ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del Codice, con la quale sono garantiti:

- ✓ gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto;
 - ✓ il riconoscimento ai propri lavoratori di un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'appaltatore;
- h. atto sottoscritto dall'Impresa con il quale la stessa manleva la committente in relazione:
- ✓ al mantenimento da parte del subappaltatore degli standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto d'appalto;
 - ✓ all'applicazione da parte del subappaltatore ai propri lavoratori impegnati nell'esecuzione del subappalto di un trattamento economico e retributivo non inferiore a quello che sarebbe stato garantito dall'appaltatore che sottoscrive l'atto di manleva;
- i. documenti di sicurezza;
- j. una dichiarazione attestante:
- a) il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - b) il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS);
- k. comunicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Impresa nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- l. documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- m. evidenza della situazione dei subappalti già autorizzati e relativi alla categoria oggetto di richiesta.

L'autorizzazione al subappalto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al rispetto delle norme sulla regolarità contributiva.

È facoltà della Committente richiedere e ottenere l'allontanamento del subappaltatore ritenuto, dalla stessa o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, negligente e/o inadeguato ad eseguire perfettamente gli interventi oggetto del contratto di subappalto.

Nel caso di affidamento di attività non rientranti nei limiti stabiliti all'art. 119, comma 2 del Codice, l'Impresa deve consegnare alla Committente i seguenti documenti:

1. contratto dal quale si evincano: i dati del destinatario dell'affidamento, l'importo, gli oneri della sicurezza, l'oggetto dell'affidamento, le modalità e i termini di pagamento con evidenza di pagamenti effettuati in base allo stato di avanzamento lavori;
2. il modello di autocertificazione dei dati della CCIAA;
3. dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/00) circa l'insussistenza delle cause di esclusione previste al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
4. documentazione antimafia;
5. dichiarazione dati per richiedere il DURC;
6. una dichiarazione attestante:
 - a) - il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - b) - il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti collettivi e gli estremi delle dichiarazioni di apertura del cantiere agli Enti competenti (INAIL, INPS);
7. autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/08;
8. indicazione degli estremi del/i conti corrente/i dedicato/i dell'Impresa nonché gli altri dati previsto dal comma 7 dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
9. documenti di sicurezza;
10. dichiarazione circa la composizione societaria DPCM 187/1991 (in caso di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata);

11. idonea documentazione come indicato nel Contratto che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria con cui gli affidatari si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Nel caso di utilizzo di personale distaccato da altre imprese (distacco di personale), l'Appaltatore deve consegnare alla Committente, 15 giorni prima delle previsioni di impiego del personale distaccato, i seguenti documenti:

1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/00, contenente: nome e cognome, codice fiscale, oggetto e durata del distacco, CCNL applicato, estremi identificativi dell'impresa distaccante
2. dichiarazione sostitutiva, resa dall'impresa distaccante ai sensi del DPR 445/00, circa l'insussistenza delle cause di esclusione previste al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
3. dichiarazione resa dall'impresa distaccante dei dati necessari per richiedere il DURC;
4. modello di autocertificazione dei dati della CCIAA dell'impresa distaccante;
5. comunicazione del distacco al Centro per l'Impiego;
6. evidenza dell'iscrizione dei lavoratori distaccati sul Libro Unico del Lavoro (LUL) dell'impresa appaltatrice/distaccataria;
7. dichiarazione in solido dell'impresa distaccataria e dell'impresa distaccante con la quale venga garantito il rispetto dei livelli retributivi previsti per il personale distaccato.

Le autorizzazioni vengono rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte della Committente fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Articolo 19. - Prezzi – revisione prezzi

19.1. Prezzi a forfait

Le prestazioni appaltate sono liquidate in base al corrispettivo offerto a forfait dall'Impresa ottenuto applicando il ribasso offerto al corrispettivo lordo a base d'asta. Tale corrispettivo è comprensivo degli utili, delle spese generali oltre che di tutti gli oneri previsti nei vari articoli del contratto, del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, del Capitolato Prestazionale e negli altri documenti allegati al contratto, oltre alle seguenti prestazioni:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, in qualsiasi luogo di esecuzione del servizio;
- b) per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo d'impiego;
- d) per le attività: tutte le spese per i mezzi per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; le spese generali.

Le prestazioni appaltate liquidate a forfait al netto del ribasso d'asta sono comprensive degli oneri di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

I corrispettivi s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed invariabili per tutta la durata del servizio.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

19.2. Revisione prezzi

Le clausole di revisione prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dei servizi, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano le rilevazioni ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Articolo 20. - Piani di sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, la Committente ha redatto un documento sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve essere eseguito il servizio, elaborando, uno specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

L'Appaltatore ha redatto e consegnato alla Committente un proprio Documento di sicurezza dei lavoratori, riferito agli ambienti in cui deve operare.

Le gravi e reiterate violazioni delle norme di sicurezza speciali e generali vigenti in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore costituiscono, previa formale messa in mora dello stesso, causa di risoluzione del contratto d'appalto.

Gli oneri per i rischi interferenziali previsti nel contratto e nel presente Capitolato Speciale d'appalto – Norme Generali, non sono soggetti a ribasso d'asta.

La vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza è affidata al Direttore Esecuzione del Contratto,

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il DUVRI ed a trasmetterne copia ad eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subaffidatari, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto, in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale adibito all'esecuzione del servizio, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, anche nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subaffidatari, delle misure di sicurezza nello svolgimento del servizio, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali previste per la ritardata esecuzione delle attività nel termine fissato.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste. Resta fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Articolo 21. - Pagamenti in acconto

Durante l'esecuzione del servizio, alla fine di ogni mese di calendario a partire dalla data di avvio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige, entro 30 giorni, lo stato di avanzamento attività (S.A.AT). Entro tale termine vengono, altresì, emessi relativi certificati di pagamento, al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e, qualora ricorrano i presupposti, delle penali e dei costi sostenuti dalla Committente per far eseguire le attività per le quali l'Appaltatore si sia reso inadempiente.

Il pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento attività.

Il pagamento degli oneri sostenuti dall'Appaltatore in adempimento alle prescrizioni relative alla sicurezza, così come quantificati in contratto sarà effettuato in occasione dell'emissione di ciascun stato di avanzamento attività ed in misura proporzionale alle attività eseguite,

Costituisce condizione necessaria per il pagamento delle fatture, oltre a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, nei casi esclusi dal pagamento diretto di cui al comma 11 dell'art. 119 del Codice.

- la trasmissione, della **copia delle fatture quietanzate** relative ai pagamenti dall'Appaltatore effettuati nei confronti degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori con l'indicazione delle ritenute effettuate. La dichiarazione di quietanza del subappaltatore/subaffidatario/fornitore, corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante o da suo procuratore e deve contenere l'indicazione puntuale della somma pagata, della data di pagamento e della ritenuta di garanzia effettuata. La dichiarazione può essere resa mediante compilazione e sottoscrizione del modello di dichiarazione fornito dalla Committente ed allegato al Contratto;
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento attestante la regolarità contributiva** (DURC) in corso di validità delle imprese e degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori. Al fine di consentire l'acquisizione da parte della Committente del DURC, l'Appaltatore deve fornire entro 10 (dieci) giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei servizi un prospetto riepilogativo contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori che hanno eseguito lavorazioni/prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro 10 giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei servizi **un prospetto riepilogativo**, come da tabella allegata al contratto, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente di una **dichiarazione** resa dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.AT. in fase di liquidazione, con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti;

In particolare, la Committente sospende il pagamento delle spettanze dell'Appaltatore qualora il medesimo non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista, nei casi esclusi dal pagamento diretto; a riguardo le parti, di comune accordo, espressamente considerano contrattualmente vincolante tale disposizione.

Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori ex art. 119, comma 11 del Codice è necessario:

- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente del **documento unico di regolarità contributiva** (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore e dei subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.AT. in fase di liquidazione da parte della Committente;
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro 10 giorni dalla fine di ogni mese di esecuzione dei servizi **un prospetto riepilogativo**, come da tabella allegata al contratto, contenente l'elenco degli eventuali subappaltatori/subaffidatari/fornitori che hanno eseguito le prestazioni nel mese conclusosi ed il relativo importo. Detto prospetto deve essere sottoscritto anche dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
- l'avvenuta trasmissione da parte dell'Appaltatore, della copia delle **fatture emesse dai subappaltatori /subaffidatari nei confronti dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni eseguite nel S.A.AT. in liquidazione da parte della Committente**, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nel prospetto riepilogativo trasmesso alla Committente, siccome verificato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.
- l'avvenuta acquisizione da parte della Committente di una **dichiarazione** resa dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari che hanno eseguito delle prestazioni nel S.A.AT. in fase di liquidazione con la quale i soggetti dichiaranti attestino la regolarità nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

Il pagamento dei certificati d'acconto è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di loro emissione esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicato dal medesimo Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed a termini di contratto, ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario / postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice C.I.G. e il codice C.U.P., solo ove obbligatorio, indicato nei documenti contrattuali. L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., alla Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito, per causa imputabile alla Committente, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato e se il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sempre per causa imputabile alla Committente spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute e nel caso in cui il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Il saggio di interessi di mora, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia o finanze è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Resta comunque fin d'ora inteso che i materiali rimangono a totale rischio e pericolo dell'Appaltatore, responsabile unico della loro conservazione salvo differente accordo scritto. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13 del codice, la Committente provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto con le medesime modalità previste in capo all'Appaltatore per ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Gli

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'Appaltatore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.

La Committente provvede ad effettuare il pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario / postale sulle coordinate indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Le coordinate del conto corrente bancario o postale del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi devono essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.

Articolo 22. - Cessione del credito

Nella fattispecie della cessione dei crediti a terzi come specificata di seguito, ed in caso di anticipazioni di liquidità, esiste l'obbligo da parte del contraente di comunicare ufficialmente le informazioni della banca di appoggio alla Committente.

Si ricorda come la fattispecie della cessione del credito, regolata dal Codice Civile dall'articolo 1260 all'articolo 1267 e dalla Legge 52/91 e s.m.i., sia un contratto bilaterale (rileva l'accordo concluso tra cedente e cessionario) con efficacia reale (il trasferimento del diritto avviene con il raggiungimento dell'accordo e a seguito della notifica al debitore). La notifica al debitore dell'avvenuta cessione è prassi necessaria per rendere efficace il negozio; ove manchi la notifica ed il debitore esegua la prestazione nei confronti del creditore cedente, questo comportamento non gli potrà essere imputato e far sorgere in capo ad esso alcuna responsabilità. Se sono avvenute più cessioni dello stesso diritto di credito sarà valida la cessione la cui notifica è stata per prima conosciuta dal debitore.

Ogni altra fattispecie di anticipazione del credito o di effetti non rientrante in quanto sopra esposto (a titolo esemplificativo si citano le Ri.Ba., le anticipazioni su ricevute bancarie salvo buon fine, gli sconti di effetti salvo buon fine, etc..), non vede l'obbligo, per la parte contraente, di dare alcuna comunicazione al debitore e pertanto è opportuno evitare, al fine di non procurare ritardi nella registrazione dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari, di inviare all'ufficio Contabilità Lavori della Committente qualunque documentazione aggiuntiva relativa ad eventuali appoggi bancari attivati allo scopo di ottenere tali anticipazioni di liquidità.

Articolo 23. - Verifica di conformità

Entro novanta giorni dalla data del certificato d'ultimazione del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o il diverso soggetto nominato dalla Committente, effettua la verifica di conformità del Servizio, compila il relativo verbale e lo trasmette alla Committente. Questa, invita l'Appaltatore a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

Articolo 24. - Pagamento rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo deve essere corrisposto non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione della verifica di conformità che non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice civile ove non ostino vincoli di legge, di contratto o disposizioni dell'autorità giudiziaria, detratte eventuali penali e previa eventuale compensazione dei crediti vantati dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore.

Il saggio di interessi di mora per mancato pagamento, fissato ogni anno con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Articolo 25. - Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli impianti, alle opere, all'ambiente, alle

persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

25.1. Danni di forza maggiore – Compensi all'Appaltatore

Qualora si verificano danni alle opere e/o provviste causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Esecuzione del Contratto a pena di decadenza, entro il termine di 05 (cinque) giorni da quello del verificarsi del danno, che dovrà essere accertato in contraddittorio con apposito verbale.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo delle attività necessarie per l'occorrente riparazione, valutate ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

L'Appaltatore deve provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a propria cura e spese.

25.2 Danni a terzi

L'Appaltatore è responsabile per i danni di qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza dell'esecuzione del contratto dovesse causare direttamente o indirettamente a terzi, pertanto, manleva espressamente la Committente in tal senso.

Articolo 26. - Riserve

26.1. Contestazioni tra la Committente e l'Appaltatore

Il Direttore Esecuzione del Contratto o l'Appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici, operativi e fatti che possono influire sull'esecuzione del servizio. Il Responsabile Unico del Progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione promuovendo in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi.

26.2 Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della

riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Al termine del servizio il Direttore dell'Esecuzione del contratto redige apposita relazione per il Responsabile Unico del Progetto in merito alle riserve iscritte dall'Appaltatore e confermate sul conto finale. Il Responsabile Unico del Progetto valuta le riserve e la relazione riservata del Direttore dell'Esecuzione del contratto ed assume le proprie determinazioni in merito.

Articolo 27. - Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore

La Committente provvede a risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, qualora sia intervenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 2 lett. b) del Codice, a carico dell'Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- a) grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione del servizio;
- b) per gravi e reiterate violazioni delle norme specifiche in materia di esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore;
- c) qualora l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle condizioni di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- d) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- e) in caso di mancata ottemperanza alle norme di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alle policy della Committente;
- f) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- g) qualora l'Appaltatore o le imprese subappaltatrici non osservi le specifiche norme e prescrizioni di sicurezza creando pericolo grave per il personale o per chi si trovi nelle immediate vicinanze;
- h) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle attività o per la pendenza di contestazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria competente (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione dei servizi;
- i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive;
- j) per mancato avvio del servizio nei termini richiesti;
- k) per ingiustificato abbandono dei luoghi dell'appalto durante l'orario di lavoro;
- l) per interruzione del servizio protratta per oltre una settimana lavorativa, salvo cause di forza maggiore che siano state comunicate tempestivamente al Committente;
- m) per mancata assunzione dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto.

Nei casi di cui alla lettera b), il Direttore dell'Esecuzione del contratto, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore, formulando, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnandole un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Committente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto

Articolo 28. - Recesso dal contratto per volontà della Committente

La Committente si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 109 del Codice, di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali utili esistenti presso i luoghi dove viene prestato il servizio, oltre al decimo dell'importo delle dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo di contratto e l'ammontare netto dei servizi eseguiti, secondo quanto precisato al comma 2 del citato art. 109 del Codice.

S.A.T.A.P. S.p.A.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI
SERVIZI PULIZIE

Allegato A)		
ELENCO ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO A TOTALE CARICO IMPRESA AGGIUDICATARIA		
PRODOTTI PER PULIZIA	MATERIALE DI CONSUMO	ATTREZZATURE
candeggine	panni, piumini, spugne, strofinacci di vario genere	scale a 3 e 6 gradini
disinfettanti	sacchi di vario genere	aspirapolvere elettrici e a batteria
sgrassanti	deragnatori	spazzole elettriche
detergenti/saponi	manici e aste telescopiche	lavapavimenti
lucidanti	alzaimmondizie	portasacchi
inceneranti/deceranti	raschietti con lame di ricambio	carrelli
decalcarizzanti	scope e palette	idropulitrici
segnalatore pavimento bagnato	secchi e secchielli	gomme per lavaggio cabine
	tergivetri	furgoni attrezzati
		cestello per pulizia pensiline (anche a noleggio)

N.B. l'elenco è indicativo e non esaustivo

Relazione sugli obiettivi

Obiettivi di servizio

Costituiscono obiettivi del servizio il mantenimento di livelli adeguati di igiene e pulizia degli ambienti di lavoro delle aree e dei locali di lavoro del personale addetto all'esecuzione ed alla sicurezza dell'autostrada coerentemente anche con gli impegni assunti nei confronti delle rappresentanze sindacali aziendali.

A tal fine il progetto del servizio posto a base di gara stabilisce i contenuti minimi inderogabili in relazione alla tipologia ed alle frequenze degli interventi da effettuarsi (compreso monte ore minimo). Le modalità di gestione del servizio potranno essere oggetto di proposte migliorative da parte dei concorrenti nell'ambito della definizione del piano di lavoro offerto, fermo restando la salvaguardia dei contenuti minimi previsti.

In particolare anche ai fini di salvaguardia dei posti di lavoro non dovranno essere consentite variazioni in diminuzione quali-quantitative delle prestazioni e delle ore eseguite attualmente; Il progetto dovrà contenere le seguenti previsioni:

- quanto ai prodotti ed attrezzature impiegate il rispetto di criteri minimi ambientali e prevedere in merito il rispetto delle previsioni del DM 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare al fine di ridurre gli impatti ambientali del servizio;
- modalità di tracciamento informatizzato della gestione del servizio e di monitoraggio che consentano anche un apposito sistema informatico la gestione organizzativa del servizio e le verifiche sull'esecuzione dello stesso e sugli eventuali disservizi, con capacità di gestire reportistiche e statistiche su base giornaliera, settimanale e mensile;
- obbligo di effettuazione di tutte le attività propedeutiche di carattere tecnico amministrativo alla presa in carico del servizio almeno 7 giorni prima dell'avvio del servizio stesso e di dare evidenza alla Stazione Appaltante del loro espletamento con particolare riferimento ai rapporti con le OO.SS previste dal CCNL, all'assolvimento degli obblighi di assorbimento degli addetti operanti attualmente, all'intervenuta distribuzione dei DPI e dei prodotti e delle attrezzature di lavoro;
- attenta ed organizzata gestione delle sostituzioni degli addetti assenti sul presupposto che il prestatore del servizio sia in grado di mettere a disposizione in ogni caso una forza lavoro superiore almeno al 15% all'organico normalmente in servizio.